

Avv. Alessandro Barbieri

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI PER  
L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO  
IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA N. 3924 DEL 09.03.2023  
EMESSA DAL T.A.R. LAZIO – ROMA**

Nel giudizio iscritto al n. di R.G. 16579/2022 del T.A.R. Lazio – Sede di Roma, integrato da successivi motivi aggiunti, proposto dal **Comune di Ischia** (C.F. 00643280639) con sede in Ischia (NA) alla Via Iasolino n. 1, in persona del Sindaco legale rapp.te p.t. Sig. Vincenzo Ferrandino (C.F. FRRVCN71B11E329A) nato a Ischia (NA) il 11.02.1971, rapp.to e difeso, giusta determina del Responsabile del Servizio 1 n. 2336 del 14.12.2022 e mandato in calce al ricorso introduttivo dall'Avv. Alessandro Barbieri (C.F. BRBLSN77S28E396P) con il quale elett.te domicilia in Roma alla Piazza S. Lorenzo in Lucina n. 4, 00186, Roma.

**PREMESSO CHE**

- Con ricorso iscritto al n. R.G. 16579/2022 del T.A.R. Lazio – Sede di Roma, il Comune di Ischia ha impugnato i seguenti atti adottati dal Ministero dell'Istruzione:

1. provvedimento del Ministero dell'Istruzione m\_pi.AOOGABMI.REGISTO UFFICIALE.U. 0087768 del 17.10.2022 e dei relativi allegati, comunicato in data 17.10.2022, avente ad oggetto *“Graduatoria relativa all'Avviso pubblico prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021 – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole finanziato dall'Unione Europea – Next Generation UE.*

Avv. Alessandro Barbieri

*CUP131B22000520006. **Istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione adottato con nota 25 luglio 2022, prot. 64834. Riscontro note prot. n. 12 agosto 2022 pot. N. 69563 e 69657***

con il quale, a seguito di una rinnovata istruttoria e con diversa motivazione, è stata confermata l'esclusione dell'intervento candidato dal Comune di Ischia recante CUP 131B22000520006 dalla procedura di cui all'Avviso pubblico prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021;

2. provvedimento del Ministero dell'Istruzione prot. 64834 del 25.07.2022 avente ad oggetto *"D.M. 343 del 02 dicembre 2021 Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione europea Next Generation EU CUP: I31B22000520006 **Comunicazione di esclusione dalla procedura***" e relativi allegati, con il quale è stata disposta l'esclusione dell'intervento candidato dal Comune di Ischia recante CUP 131B22000520006 dalla procedura di cui all'Avviso pubblico prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021;
3. Per quanto di interesse, graduatoria finale dell'Avviso pubblico prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021 pubblicata sul sito PNRR Futura il 19.7.2022 e successive rettifiche, nella parte in cui non ricomprende l'intervento candidato dal Comune di Ischia recante CUP 131B22000520006 tra gli interventi ammissibili nell'ambito della Regione Campania (allegato 7);

**Avv. Alessandro Barbieri**

4. Per quanto di interesse, Avviso pubblico prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021 nella parte in cui esclude dalla procedura gli interventi di nuova costruzione di palestre poste a servizio di edifici scolastici esistenti e regolarmente censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica (SNAES) al momento della presentazione della domanda ed oggetto di attività di ristrutturazione edilizia;
  5. ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente ivi compreso, per quanto di ragione, dei chiarimenti del 18 febbraio 2022, n. prot. 9557.
- Con successivo atto di motivi aggiunti al n. R.G. 16579/2022 del T.A.R. Lazio – Sede di Roma, il Comune di Ischia ha impugnato i seguenti ulteriori atti adottati dal Ministero dell'Istruzione:
1. Provvedimento Ministero dell'Istruzione, ricevuto dal Comune di Ischia in data 19.12.2022 ed assunto al protocollo dell'Ente n. 0051365 del 19.12.2022, con il quale il Ministero ha negativamente riscontrato l'istanza prot. 95952 del 14.11.2022 volta ad ottenere il riesame del provvedimento di esclusione proveniente dell'intervento candidato dal Comune di Ischia recante CUP 131B22000520006 dalla procedura di cui all'Avviso pubblico prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021
- Nell'ambito del suddetto Giudizio, con Ordinanza n. 3924 depositata in data 09.03.2023 nel giudizio iscritto al n. di R.G. 16579/2022 la Sezione III-bis del T.A.R. Lazio – Sede di Roma ha rilevato *“con riguardo ai motivi aggiunti da ultimo presentati, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati di cui alle graduatorie in narrativa che hanno partecipato con esito favorevole alla*

**Avv. Alessandro Barbieri**

*procedura da cui è stato escluso l'odierno ricorrente, integrazione che dovrà essere effettuata da quest'ultimo mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019;*

*- di dover fissare l'udienza pubblica per la discussione del ricorso nel merito al 18 aprile 2023.”.*

- Con la citata Ordinanza n. 836/2019 il T.A.R. Lazio – Roma, ha indicato le seguenti modalità l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione:

*“a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:*

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugunate;*
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*
- 7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;*

*b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:*

*a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*

*b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.*

*Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:*

*c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);*

*d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;*

**Avv. Alessandro Barbieri**

*e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.*

*Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.*

*Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito".*

\*\*\* \*\*

Con il presente avviso, il ricorrente Comune di Ischia provvede all'integrazione del contraddittorio secondo le modalità e nei termini sopra indicati:

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e Numero di Registro Generale del Procedimento.**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione III-bis, R.G. n. 16579/2022.

**2. Nominativo della parte ricorrente e della parte intimata.**

**2.1 Parte ricorrente:**

**Avv. Alessandro Barbieri**

Comune di Ischia (C.F. 00643280639) con sede in Ischia (NA) alla Via Iasolino n. 1, in persona del Sindaco legale rapp.te p.t. Sig. Vincenzo Ferrandino (C.F. BRLMRS52L44L259D) nato a Ischia (NA) il 11.02.1971.

## **2.2 Amministrazione intimata:**

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma al Viale di Trastevere, 76/A.

## **3. Estremi dei principali provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso.**

### **3.1 Estremi dei principali provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti:**

1. Provvedimento Ministero dell'Istruzione, ricevuto dal Comune di Ischia in data 19.12.2022 ed assunto al protocollo dell'Ente n. 0051365 del 19.12.2022, con il quale il Ministero ha negativamente riscontrato l'istanza prot. 95952 del 14.11.2022 volta ad ottenere il riesame del provvedimento di esclusione proveniente dell'intervento candidato dal Comune di Ischia recante CUP 131B22000520006 dalla procedura di cui all'Avviso pubblico prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021.

### **3.2. Sunto dei motivi di ricorso per motivi aggiunti:**

**A. Con il primo motivo di ricorso per motivi aggiunti** (sub A) si censura il provvedimento prot. 0051365 /2022 del Ministero dell'istruzione nella parte in cui è stata determinata l'esclusione del Comune di Ischia dall'avviso pubblico, in quanto incrinato da un evidente difetto di istruttoria e di motivazione, laddove il Ministero ha opposto che gli immobili fatiscenti da demolire per liberare l'area ove realizzare la nuova palestra non risulterebbero censiti nello SNAES. Ponendosi così in contrasto con

l'avviso pubblico prot. 48040/2022 il quale prevede che solo gli edifici scolastici cui afferiscono le palestre (nuove, o da ristrutturare) devono essere censiti all'interno dello SNAES ma non anche le aree, in proprietà pubblica, da destinare alla realizzazione *ex novo* delle strutture sportive.

Sempre con il medesimo motivo di ricorso (sub **B**), viene ancora censurato il difetto di motivazione e di istruttoria del medesimo provvedimento prot. n. 0051365/2022, laddove riconduce l'esclusione della proposta progettuale alla supposta (ed errata) circostanza secondo cui il plesso "Rodari" di Ischia sarebbe un edificio scolastico non esistente, e ciò in considerazione dei lavori di *ristrutturazione edilizia* mediante abbattimento e ricostruzione che interessavano l'edificio, pur essendo censito all'interno dello SNAES, con relativa attribuzione dei codici identificativi, di personale e di alunni e dunque di quella individualità e dei requisiti che permettono di qualificarlo come *esistente*.

**B. Con il secondo motivo di ricorso per motivi aggiunti**, si censura il provvedimento di esclusione prot. n. 0051365/2022 per violazione delle regole sancite nell'avviso di partecipazione, il quale richiede unicamente che le palestre oggetto di finanziamento siano collegate ad edifici scolastici "esistenti" censiti nello SNAES senza specificare se tale ultima qualificazione possa essere incisa da circostanze esogene quali la momentanea indisponibilità dell'edificio dovuta alla necessità di realizzare una ristrutturazione edilizia, ovvero ad altre ragioni non direttamente collegate all'attività didattica in sé. L'Avviso, infatti, non offre alcuna distinzione tra diverse categorie di edifici "esistenti" iscritti allo SNAES né tantomeno individua specifiche condizioni degli immobili che possano



Avv. Alessandro Barbieri

elidere tale qualificazione e determinare l'esclusione della proposta. Parimenti, l'avviso non commina l'esclusione per quelle proposte progettuali che abbiano a riferimento edifici esistenti e censiti allo SNAES solo momentaneamente non funzionanti e non attivi (come edificio) per ragioni che esulano dallo svolgimento/inibizione della funzione didattica. Esclusione che non può essere introdotta attraverso i chiarimenti forniti dall'Amministrazione, aventi mera funzione interpretativa delle clausole dell'avviso e non modificativa.

**C. Con il terzo motivo di ricorso per motivi aggiunti** si impugnano in via incidentale le clausole dell'Avviso pubblico prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021 nella parte in cui consentono eventualmente di escludere dalla procedura gli interventi posti a servizio di edifici scolastici esistenti e regolarmente censiti nello SNAES al momento della presentazione della domanda ma oggetto di attività di ristrutturazione edilizia.

#### **4. indicazione dei controinteressati**

Tutti i soggetti ricoprenti le posizioni utili nella graduatoria finale dell'Avviso pubblico prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021 pubblicata sul sito PNRR Futura il 19.7.2022 e successive rettifiche.

#### **5. Indicazioni per la consultazione dello svolgimento del processo.**

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 16579/2022) nella seconda sottosezione "Ricerca Ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio – Roma" della sezione "T.A.R."

Avv. Alessandro Barbieri

**6. Indicazione dell'Ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.**

La presente notifica per Pubblici Proclami è stata autorizzata dall'Ordinanza Collegiale n. 3924/2023 del 09.03.2023 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III-bis, in riferimento al ricorso R.G. n. 16579/2022 integrato da motivi aggiunti.

**7. Testo integrale del ricorso per motivi aggiunti.**

***“ ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA – R.G. 16579/2022 – SEZ. III-BIS – UD 07.03.2023***

***MOTIVI AGGIUNTI***

***NEL RICORSO RECANTE R.G. 16579/2022***

*Nell'interesse del Comune di Ischia (C.F. 00643280639) con sede in Ischia (NA) alla Via Iasolino n. 1, in persona del Sindaco legale rapp.te p.t. Sig. Vincenzo Ferrandino (C.F. FRRVCN71B11E329A) nato a Ischia (NA) il 11.02.1971, rapp.to e difeso, giusta determina del Responsabile del Servizio 1 n. 2336 del 14.12.2022 e mandato in calce al ricorso introduttivo dall'Avv. Alessandro Barbieri (C.F. BRBLSN77S28E396P) con il quale elett.te domicilia in Roma alla Piazza S. Lorenzo in Lucina n. 4, 00186, Roma.*

*Ai sensi e per gli effetti degli art. 125-133-134-176 c.p.c., così come modificati dal decreto legge 14.03.2005 convertito in legge 14.05.2005 n.80, ss.mm.ii., nonché dall'art. 25 della legge 12.11.2011 n. 183, il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere gli avvisi così come previsti dagli articoli sopra indicati ai seguenti recapiti e-mail box:*  
*alessandro.barbieri@pec.iurisconsulting.eu*

**Avv. Alessandro Barbieri**

*e al seguente recapito fax 08119568900.*

### **CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma al Viale di Trastevere, 76/A, rapp.to e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

### **E NEI CONFRONTI**

- Del **Comune di Carinola**, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Carinola (CE) alla Piazza Osvaldo Mazza, 1;
- Del **Comune di San Marcellino**, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in San Marcellino (CE) alla Piazza Municipio n. 1, rapp.to e difeso dall'Avv. Raffaele Marciano e con questi elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Santa Lucia n. 62 nonché presso l'indirizzo P.E.C. [raffaele.marciano@pecavvocatinola.it](mailto:raffaele.marciano@pecavvocatinola.it) ;
- Del **Comune di Agerola**, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Agerola (NA) alla Via Generale Narsete, 7;
- Del **Comune di Pollica**, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Pollica (SA), Via Dante Alighieri 8;
- Del **Comune di Roccabascerana**, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roccabascerana (AV) alla Piazza Michele Imbriani 109;

### **AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO**

#### **PREVIA SOSPENSIVA**

- Del provvedimento del Ministero dell'Istruzione *m\_pi.AOOGABMI.REGISTO UFFICIALE.U. 0087768 del 17.10.2022* e dei relativi allegati, comunicato in data 17.10.2022, avente ad oggetto

**Avv. Alessandro Barbieri**

*“Graduatoria relativa all’Avviso pubblico prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021 – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole finanziato dall’Unione Europea – Next Generation UE. CUP131B22000520006. **Istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione adottato con nota 25 luglio 2022, prot. 64834. Riscontro note prot. n. 12 agosto 2022 pot. N. 69563 e 69657**” con il quale, a seguito di una rinnovata istruttoria e con diversa motivazione, è stata confermata l’esclusione dell’intervento candidato dal Comune di Ischia recante CUP 131B22000520006 dalla procedura di cui all’Avviso pubblico prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021;*

- *Del provvedimento del Ministero dell’Istruzione prot. 64834 del 25.07.2022 avente ad oggetto “D.M. 343 del 02 dicembre 2021 Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall’Unione europea Next Generation EU CUP: 131B22000520006 **Comunicazione di esclusione dalla procedura**” e relativi allegati, con il quale è stata disposta l’esclusione dell’intervento candidato dal Comune di Ischia recante CUP 131B22000520006 dalla procedura di cui all’Avviso pubblico prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021;*

**Avv. Alessandro Barbieri**

- *Per quanto di interesse, della graduatoria finale dell'Avviso pubblico prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021 pubblicata sul sito PNRR Futura il 19.7.2022 e successive rettifiche, nella parte in cui non ricomprende l'intervento candidato dal Comune di Ischia recante CUP 131B22000520006 tra gli interventi ammissibili nell'ambito della Regione Campania (allegato 7);*
- *Per quanto di interesse, dell'Avviso pubblico prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021 nella parte in cui esclude dalla procedura gli interventi di nuova costruzione di palestre poste a servizio di edifici scolastici esistenti e regolarmente censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica (SNAES) al momento della presentazione della domanda ed oggetto di attività di ristrutturazione edilizia;*
- *Di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente ivi compreso, per quanto di ragione, dei chiarimenti del 18 febbraio 2022, n. prot. 9557.*

**NONCHÈ CON I PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI**

**AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO**

**PREVIA SOSPENSIVA**

- *Del provvedimento Ministero dell'Istruzione, ricevuto dal Comune di Ischia in data 19.12.2022 ed assunto al protocollo dell'Ente n. 0051365 del 19.12.2022, con il quale il Ministero ha negativamente riscontrato l'istanza prot. 95952 del 14.11.2022 volta ad ottenere il riesame del provvedimento di esclusione proveniente dell'intervento candidato dal Comune di Ischia recante CUP 131B22000520006 dalla procedura di cui all'Avviso pubblico prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021.*

**FATTO**

- 1. Con ricorso ritualmente notificato ed allibrato al numero di R.G. 16579/2022 di codesto Ecc.mo T.A.R., il Comune di Ischia impugnava gli atti indicati in epigrafe e, in particolar modo, il provvedimento del Ministero dell'Istruzione prot. 0087768 del 17.10.2022 con il quale, nel riscontrare l'istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione adottato con nota 25 luglio 2022, prot. 64834, a seguito di una rinnovata istruttoria e con diversa motivazione, veniva confermata l'esclusione dell'intervento candidato dal Comune di Ischia per il finanziamento delle opere di realizzazione di uno spazio per attività ludico/sportive/ricreative presso il plesso scolastico "G. Rodari" del Circolo Didattico Ischia 2, con risorse a carico del P.N.R.R. per € 840.000,00 (CUP 131B22000520006) dalla procedura di cui all'Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021.*
- 2. A sostegno del ricorso, il Comune rappresentava come il Ministero avesse, disposto in un primo momento l'esclusione del progetto con nota 25 luglio 2022, prot. 64834. Argomentava ancora il ricorrente che poi, a seguito di istanza di riesame avanzata nel mese di agosto 2022, il Ministero con rinnovata istruttoria e diversa motivazione aveva in data 17.10.2022 escluso definitivamente il Comune di Ischia dalla procedura sulla base di ragioni sostanzialmente differenti dalla primigenia esclusione avvenuta nel mese di luglio. In particolare, veniva rappresentato che il Ministero: i) nel primigenio provvedimento aveva escluso il progetto sulla base della (errata) considerazione che la proposta prevedesse la ricostruzione di una palestra non censita nello SNAES; ii) nel successivo provvedimento prot. 87768/2022 del 17.10.2022, prendendo atto di un progetto di nuova*

Avv. Alessandro Barbieri

*costruzione, aveva escluso la proposta in quanto gli immobili fatiscenti oggetto di demolizione (senza ricostruzione) non risultavano censiti nello SNAES; iii) ancora nel provvedimento prot. 87768/2022 del 17.10.2022, il Ministero collegava l'inammissibilità della proposta alla supposta (ed errata) circostanza per cui il plesso "Rodari" sarebbe risultato essere un edificio scolastico non esistente, in considerazione dei lavori di ristrutturazione edilizia mediante abbattimento e ricostruzione che ne interessavano la struttura alla data della domanda.*

*Nel merito, il Comune censurava il provvedimento attraverso una pluralità di rilievi, rappresentando: i) il difetto di motivazione della disposta esclusione, non avendo il bando imposto la necessità che anche le aree (e gli eventuali manufatti già presenti), in proprietà pubblica, da destinare alla realizzazione ex novo delle strutture sportive dovessero essere censiti all'interno dello SNAES; ii) l'illegittimità della motivazione in parte qua riconduce l'esclusione della proposta progettuale alla supposta (ed errata) circostanza secondo cui il plesso "Rodari" sarebbe un edificio scolastico non esistente, in considerazione dei lavori di ristrutturazione edilizia mediante abbattimento e ricostruzione che interessavano la struttura alla data della domanda e che ne avrebbero imposto de plano la dequalificazione da edificio scolastico esistente a edificio scolastico "in costruzione", insuscettibile di beneficiare del finanziamento; iii) l'assenza di una specifica disposizione del bando volta ad escludere le proposte progettuali di nuove palestre afferenti ad edifici esistenti e censiti allo SNAES, solo momentaneamente non funzionanti e non attivi (come edificio) per ragioni che esulano dallo svolgimento/inibizione della funzione*

**Avv. Alessandro Barbieri**

*didattica e l'impossibilità che tale causa di esclusione potesse essere disposta mediante meri chiarimenti successivi.*

3. *Con il medesimo ricorso venivano altresì impugnate le clausole dell'Avviso pubblico prot. n. 48040/2021 nella parte in cui avrebbero consentito eventualmente di escludere dalla procedura gli interventi posti a servizio di edifici scolastici esistenti e regolarmente censiti nello SNAES al momento della presentazione della domanda ma oggetto di attività di ristrutturazione edilizia, in quanto previsione illogica, irragionevole e discriminatoria.*

\*\*\* \*\*

4. *Ancor prima di proporre il ricorso R.G. 16579/2022 il Comune di Ischia formulava in data 12.11.2022 una nuova istanza di riesame della proposta progettuale, riferendo in particolare che i lavori di ristrutturazione in corso nel plesso Rodari non avrebbero potuto incidere sulla "esistenza" della scuola quale edificio scolastico, la quale continuava – e continua – ad essere regolarmente censita nello SNAES al momento della presentazione della proposta progettuale e risultando al contempo essa "attiva", avendo la Dirigenza garantito la continuità di tutte le attività previste dal plesso scolastico allocando gli alunni ed il personale all'interno di una struttura modulare a pochi metri di distanza dal plesso, consentendo così un intervento unitario sull'edificio (e non diviso in lotti funzionali) al fine di garantire la maggiore speditezza dei lavori di ristrutturazione. Pertanto, da tale riscontro avrebbe potuto evincersi che gli interventi in questione, oltre ad essere legittimi ed ammissibili ai sensi della normativa urbanistica e paesaggistica, erano altresì utili e necessari onde procedere alla riqualificazione ed al miglioramento dell'intero lotto scolastico.*



5. *Tale ultima richiesta veniva riscontrata dal Ministero dell'istruzione con il provvedimento ricevuto dal Comune di Ischia il 19.12.2022 ed assunto al protocollo dell'Ente n. 0051365 del 19.12.2022, oggetto della presente impugnazione.*

*All'interno di tale nota il Ministero, richiamate le motivazioni già contenute nel provvedimento prot. 87768/2022 del 17.10.2022, confermava ulteriormente la disposta esclusione riferendo circa "l'impossibilità di procedere ad una rivalutazione della candidatura e all'inserimento in graduatoria del Comune di Ischia in virtù delle ragioni già esposte con la richiamata nota".*

*Con motivazione nuova il Ministero aggiungeva, poi "Infatti, l'intervento candidato non rispetta i criteri di ammissibilità previsti dall'avviso pubblico in oggetto, e, proprio alla luce delle disposizioni pacifiche e vincolanti dello stesso, non possono ammettersi le motivazioni addotte a fondamento dell'asserita legittimità dell'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico al cui servizio è posta la nuova palestra oggetto della proposta.*

*Qualora ciò avvenisse, questa Amministrazione opererebbe una evidente discriminazione rispetto agli altri enti partecipanti, come precisato proprio nella nota di chiarimenti del 18.02.2022, indiscutibilmente riferibile a tutti gli enti interessati alla formulazione della proposta e, dunque, anche al Comune di Ischia.*

*Infatti, nella stessa è stato rilevato che "al fine di rispettare target e obiettivi del PNRR, gli edifici scolastici delle istituzioni scolastiche di riferimento e dei plessi principali, ai quali sono annesse le mense e/o le*

**Avv. Alessandro Barbieri**

*palestre, devono essere funzionanti e attivi e non essere edifici in costruzione”.*

*Alla luce di quanto evidenziato, considerato che, ai fini della partecipazione alla selezione ed ammissione al contributo, l'ente avrebbe dovuto già soddisfare, ab origine, i requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 4, comma 1, lett. b) – come precisato nella nota di chiarimenti 9557 del 18.02.2022 – e 5, comma 2, lett. b), dell'avviso pubblico, la loro violazione non avrebbe potuto, e non può, comportare una conseguenza diversa da quella dell'esclusione dal finanziamento in oggetto.*

*L'esistenza successiva, così come la conclusione dei lavori relativi all'edificio scolastico al quale afferirebbe la palestra, non possono essere considerati ex post in quanto l'edificio, alla data di scadenza per la presentazione delle candidature, doveva essere funzionante e attivo.*

*6. A seguito di ulteriore istruttoria, dunque, il Ministero confermava l'esclusione del Comune di Ischia, motivando il provvedimento altresì sulla base di una evidente sovrapposizione e confusione tra i concetti di legittimità dell'intervento edilizio sull'edificio scolastico oggetto di ristrutturazione e di esistenza dell'istituto medesimo.*

\*\*\* \*\*

*I provvedimenti impugnati sono dunque illegittimi e, previa suspensiva, vanno annullati, in parte qua ledono gli interessi del ricorrente come indicati in epigrafe, alla stregua delle seguenti argomentazioni in*

### **DIRITTO**

#### **1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 24 E 97 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L.**

---

alessandro.barbieri@iurisconsulting.eu • alessandro.barbieri@pec.iurisconsulting.eu

Via Loggia dei Pisani, 13 / 80133 Napoli / t. +39 081 19568901 / f. +39 081 19568900  
P.zza S. Lorenzo in Lucina n. 4 (Via in Lucina n. 17) / 00186 Roma / t. +39 06 6878600

**Avv. Alessandro Barbieri**

**241/90 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.L.  
104/2020 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE  
DECISIONE DEL CONSIGLIO ECOFIN DEL 13 LUGLIO 2021  
– VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE P.N.R.R. –  
ECESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI  
IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. –  
INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE.**

*Il provvedimento oggetto dei presunti motivi aggiunti – oltre ad essere viziato in maniera derivata dall'illegittimità degli atti presupposti già impugnati – subisce autonomamente tutte le censure già mosse avverso la nota prot. 87768 del 17.10.2022 impugnata con il ricorso principale, la cui motivazione è stata integralmente trascritta e fatta propria nella nota pervenuta il 19.12.2022.*

*Anche tale ultimo provvedimento del Ministero dell'istruzione è dunque illegittimo nella parte in cui è stata determinata l'esclusione del Comune di Ischia dall'avviso pubblico, in quanto incrinato da un evidente difetto di istruttoria e di motivazione.*

*Le ragioni ancora poste a fondamento dell'esclusione, invero, sono del tutto illegittime e neppure vedono il loro fondamento giuridico nella disciplina contenuta nell'avviso pubblico prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021.*

*A) Illegittima è sicuramente la motivazione del provvedimento della nota del 19.12.2022 in parte qua, dopo aver riconosciuto la sussistenza di un progetto di nuova costruzione, ha escluso la proposta candidata in quanto gli immobili fatiscenti da demolire per liberare l'area ove realizzare la nuova palestra non risulterebbero censiti nello SNAES.*

*L'infondatezza e la pretestuosità di tale argomentazione emerge ictu oculi.*

*L'avviso pubblico prot. 48040/2022 richiede, invero, che solo gli edifici scolastici cui afferiscono le palestre (nuove, o da ristrutturare) devono essere censiti all'interno dello SNAES ma non anche le aree, in proprietà pubblica, da destinare alla realizzazione ex novo delle strutture sportive.*

*L'avviso prevede, infatti all'art. 4 comma 1 “Sono finanziabili proposte progettuali relative esclusivamente alla costruzione, messa in sicurezza e ristrutturazione di palestre o aree sportive all'aperto (cfr. DM 18 dicembre 1975 – punto 3.5.2) con riferimento a edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione, censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica al momento della presentazione della candidatura o comunque al momento della scadenza del presente avviso”.*

*Dunque, la necessaria iscrizione allo SNAES viene imposta solo per gli edifici scolastici a cui le erigende palestre ed aree sportive devono essere collegate.*

*Più precisamente, con riferimento alle aree su cui realizzare le palestre/aree sportive, l'avviso all'art. 5, comma 1 lett. A) impone unicamente, a pena di esclusione, che “nel caso di demolizione e ricostruzione, nuova costruzione e/o ampliamento di edifici esistenti, l'area su cui deve essere realizzata la nuova palestra deve essere, a pena di esclusione alla data di scadenza del presente avviso, di proprietà pubblica nella piena disponibilità dell'ente partecipante, urbanisticamente consona all'edificazione, libera da vincoli, contenziosi in essere e da qualunque vincolo possa costituire impedimento all'edificazione e già destinata da*

*strumento urbanistico a zone per impianti e attrezzature collettive (scuole).”.*

*Ancora, il comma 2 dell’art. 5 definisce inammissibili le “richieste di contributo relative a edifici adibiti ad uso scolastico non censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (SNAES) al momento della presentazione della candidatura e comunque non oltre il termine di scadenza per la stessa previsto dal presente Avviso”.*

*Se, infatti, nel caso di specie, si tratta della costruzione di una palestra da realizzare ex novo per la prima volta, il Ministero non poteva pretendere che anche l’area libera ove realizzare l’intervento e gli eventuali manufatti eventualmente ivi presenti fossero previamente censiti nello SNAES, in quanto requisito assolutamente non richiesto dalla lex specialis.*

**B)** *Parimenti illegittima è la motivazione del provvedimento del 19.12.2022 in parte qua riconduce l’esclusione della proposta progettuale alla supposta (ed errata) circostanza secondo cui il plesso “Rodari” sarebbe un edificio scolastico non esistente, e ciò in considerazione dei lavori di ristrutturazione edilizia mediante abbattimento e ricostruzione che interessavano la struttura alla data della domanda e che ne avrebbero imposto de plano la dequalificazione da edificio scolastico esistente a edificio scolastico “in costruzione”, insuscettibile di beneficiare del finanziamento.*

*Anche tali ragioni sono prive di pregio.*

*È un fatto incontestato che il bando richieda due requisiti per l’ammissibilità delle proposte, ovvero che: i) l’erigenda palestra sia funzionale ad un plesso scolastico; ii) tale plesso scolastico di riferimento*

Avv. Alessandro Barbieri

*sia censito all'interno dello SNAES e che, proprio in virtù di tale registrazione, esso sia dotato dei relativi codici identificativi.*

*Orbene, la registrazione nello SNAES è sicuramente ammessa solo ed esclusivamente quando l'edificio scolastico sia stato già realizzato, escludendo che la registrazione possa essere concessa quando l'immobile non è ancora venuto ad esistenza nella sua unitarietà ed individualità, cioè quando esso è in costruzione.*

*È dunque chiaro che il concetto di edificio scolastico in costruzione è un concetto ascrivibile solo ed unicamente a quegli istituti non ancora venuti ad esistenza, nemmeno nelle funzioni educative e/o nei servizi amministrativi.*

*Orbene, essendo l'istituto scolastico Rodari di Ischia già censito all'interno dello SNAES, con relativa attribuzione dei codici identificativi, di personale e di alunni, esso è già chiaramente dotato di quella individualità e dei requisiti che permettono di qualificarlo come esistente. E tale qualificazione giammai può venire meno per il sol fatto che sull'immobile fosse in corso un intervento di demo-ricostruzione, annoverabile nel concetto di Ristrutturazione Edilizia e, più genericamente, nella categoria degli "Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente" funzionali ad evitare l'ulteriore consumo di suolo.*

*La ristrutturazione edilizia, così come disciplinata dal D.P.R. 380/2001, è infatti un intervento che non può prescindere dall'individualità dell'edificio esistente, tant'è che essa risulta essere l'unico intervento ammissibile in talune zone omogenee disciplinate dai P.U.C..*

Avv. Alessandro Barbieri

*Nel caso di specie, il plesso Rodari soffre di una momentanea indisponibilità dei locali a causa degli interventi di ristrutturazione in corso, ma non può negarsi che la struttura educativa ed amministrativa prosegua ininterrottamente, peraltro sempre ancorata al codice meccanografico attribuito dallo SNAES.*

*Ed infatti, come prospettato anche nella nota del Comune del 12.11.2022, la scuola Rodari continua ad essere regolarmente censita nello SNAES e risulta al contempo “attiva”, avendo la Dirigenza garantito la continuità di tutte le attività previste dal plesso scolastico allocando gli alunni ed il personale all’interno di una struttura modulare a pochi metri di distanza dal plesso, al fine di garantire un intervento unitario sull’edificio (e non diviso in lotti funzionali) e garantire la maggiore speditezza dei lavori di ristrutturazione.*

*Dunque, illegittima è la motivazione del provvedimento impugnato con i presenti motivi aggiunti anche in parte qua afferma che “ai fini della partecipazione alla selezione ed ammissione al contributo, l’ente avrebbe dovuto già soddisfare, ab origine, i requisiti di cui al combinato disposto degli art. 4, comma 1, lett. b) dell’avviso pubblico”, in quanto l’istituzione scolastica, pur momentaneamente nell’indisponibilità dell’edificio, è rimasta sempre “attiva” perseguendo le proprie attività didattiche senza soluzione di continuità. Dunque i requisiti di ammissibilità erano certamente soddisfatti ab origine.*

*Nemmeno il provvedimento in questa sede impugnato può legittimare la contestata esclusione laddove esso afferma, con nuova ed ulteriore motivazione, che “L’esistenza successiva, così come la conclusione dei*

**Avv. Alessandro Barbieri**

*lavori relativi all'edificio scolastico al quale afferirebbe la palestra, non possono essere considerati ex post in quanto l'edificio, alla data di scadenza per la presentazione delle candidature, doveva essere funzionante e attivo.”.*

*Il Ministero accomuna ai fini dell'ammissibilità a finanziamento dell'intervento, senza alcuna logica motivazione, due situazioni – quali l'esistenza successiva e la conclusione dei lavori - che, come testimoniato nel caso di specie, possono assumere sfaccettature assai diverse a seconda dei casi.*

*Vero è che non può essere ammesso a finanziamento un intervento di realizzazione di palestre poste a corredo di edifici scolastici di nuova costruzione, siano essi in corso di realizzazione alla data di scadenza del bando ovvero a tale data conclusi ma non ancora attivi e funzionanti (dunque privi del codice SNAES, del personale dirigenziale, amministrativo e docente). Ciò in quanto, in assenza del censimento SNAES e del personale, l'istituzione scolastica non può ritenersi “attiva”, né munita di locali funzionali all'esercizio dell'attività didattica, ergo è preclusa qualsivoglia attività di tal specie.*

*Non è invece sostenibile una esclusione disposta nei confronti di un edificio oggetto di ristrutturazione, in quanto in tal caso la conclusione dei lavori non coincide con la esistenza successiva dell'edificio, né la determina, in quanto l'immobile è invece già esistente ed attivo (con attribuzione del codice SNAES e del personale) ma subisce un mero dislocamento momentaneo delle attività didattiche ed amministrative.*



Avv. Alessandro Barbieri

*Ed infatti, come già rilevato, il concetto di esistenza va legato esclusivamente all'avvenuto censimento dell'edificio nello SNAES ed all'inizio dello svolgimento dell'attività didattica, circostanza quest'ultime certamente esistenti al momento della presentazione della domanda di ammissione da parte del Comune di Ischia. Dunque, contestando ancora una volta le argomentazioni del Ministero, l'esistenza dell'edificio e l'attività dell'istituzione scolastica non possono, nel caso di specie, essere valutate ex post, ma devono essere valutate ex ante l'avvio dei lavori di ristrutturazione.*

*Tale corretta valutazione esclude in radice che l'ammissione del progetto candidato dal Comune di Ischia possa, in qualche modo, generare una discriminazione nei confronti degli altri Enti partecipanti (pure paventata nel provvedimento impugnato). Ciò in quanto non può esservi discriminazione tra fattispecie del tutto diverse: l'una avente ad oggetto la progettazione di manufatti afferenti ad edifici già esistenti (come nel caso del Comune di Ischia), l'altra avente ad oggetto progetto afferenti a manufatti che nemmeno possono essere qualificati edifici scolastici in quanto nemmeno censiti nello SNAES.*

*Invero, sono le motivazioni addotte dal Ministero che, ove condivise, assumerebbero risvolti, oltre che illogici, altresì paradossali. Come già espresso nel ricorso principale, i concetti di qualificazione dell'edificio e dell'istituzione scolastica sposati dal Ministero consentirebbero infatti di ritenere ammissibile il medesimo intervento di ristrutturazione edilizia ove lo stesso fosse stato suddiviso in più lotti funzionali anziché eseguito unitariamente – e dunque caratterizzato da una minore speditezza e da un*

Avv. Alessandro Barbieri

*più alto pericolo di interferenze con gli alunni, con conseguente minore sicurezza per questi ultimi – in quanto non vi sarebbero stati dubbi sull'esistenza della scuola nel senso inteso dal resistente Ministero.*

*Si insiste per l'accoglimento del ricorso.*

**2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 24 E 97  
COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L.  
241/90 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.L.  
104/2020 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE  
DECISIONE DEL CONSIGLIO ECOFIN DEL 13 LUGLIO 2021  
– VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE P.N.R.R. –  
ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI  
IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. –  
INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE.**

*Fermo quanto precede, il provvedimento che ha sancito ulteriormente l'inammissibilità della proposta progettuale avanzata dal Comune di Ischia è viziato sotto altro e concorrente profilo, afferente la violazione delle regole sancite nell'avviso di partecipazione.*

*Come riferito anche in precedenza, l'Avviso Pubblico prot. 48040/2022 riconduce l'ammissibilità delle proposte progettuali alla circostanza che le palestre siano collegate ad edifici scolastici "esistenti" censiti nello SNAES. Tuttavia, l'avviso non specifica se tale ultima qualificazione possa essere incisa da circostanze esogene quali la momentanea indisponibilità dell'edificio dovuta alla necessità di realizzare una ristrutturazione edilizia, ovvero ad altre ragioni non direttamente collegate all'attività didattica in sé.*

Avv. Alessandro Barbieri

*L'Avviso, infatti, non offre alcuna distinzione tra diverse categorie di edifici "esistenti" iscritti allo SNAES né tantomeno individua specifiche condizioni degli immobili che possano elidere tale qualificazione e determinare l'esclusione della proposta.*

*In termini pratici: l'avviso non distingue tra edificio esistente puro; edificio esistente in ristrutturazione, in manutenzione, in restauro ecc., né riconnette a tali ultime condizioni una espressa sanzione espulsiva.*

*Parimenti, l'avviso non commina l'esclusione per quelle proposte progettuali che abbiano a riferimento edifici esistenti e censiti allo SNAES solo momentaneamente non funzionanti e non attivi (come edificio) per ragioni che esulano dallo svolgimento/inibizione della funzione didattica.*

*Ebbene, tali premesse dimostrano l'assoluta illegittimità del provvedimento impugnato, non trovando la comminata esclusione un valido presupposto normativo legittimante (massimamente nella lex specialis).*

*Invero, il Ministero al fine di legittimare l'esclusione del Comune di Ischia ha richiamato anche nel provvedimento del 19.12.2022, a fondamento delle proprie determinazioni, non una specifica norma del disciplinare, bensì i chiarimenti del 18 febbraio 2022, n. prot. 9557 affermando che per essere esistenti "gli edifici delle istituzioni scolastiche di riferimento e dei plessi principali, ai quali sono annesse le mense e/o palestre, devono essere funzionanti e attivi e non essere edifici in costruzione".*

*Ebbene, il richiamo a tali chiarimenti al fine di legittimare la comminata esclusione è assolutamente illegittimo.*

*Traslando nel caso di specie i principi giurisprudenziali formatosi in materia di contratti pubblici, risulta pacifico che i chiarimenti forniti*

**Avv. Alessandro Barbieri**

*dall'Amministrazione possono avere una mera funzione interpretativa delle clausole dell'avviso, ma non possono modificare le regole di ammissibilità ed attribuire alla lex specialis un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo, aggiungendo cause di esclusione/inammissibilità non direttamente contemplate (Cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 13.01.2016 n. 74; Consiglio di Stato, sez. V, 07.09.2022 n. 7793).*

*Proprio in violazione di tali principi, attraverso gli invocati chiarimenti il Ministero ha invece eseguito ex post una indebita e generica specificazione del concetto di esistenza dell'edificio, escludendovi tutti quegli edifici che, pur se fisicamente esistenti e censiti nello SNAES (dunque conformi al bando) risultano momentaneamente non attivi e/o funzionanti per le più disparate ragioni non legate all'inibizione della funzione didattica (quali, ad esempio, interventi di ristrutturazione).*

*Da tanto discende l'illegittimità dell'esclusione della candidatura del Comune di Ischia, fondata esclusivamente sui chiarimenti al bando forniti dall'Amministrazione e strumentalmente utilizzati per modificare e/o integrare la lex specialis nel corso della procedura e creare una indebita discriminazione tra i partecipanti.*

*Si insiste per l'accoglimento.*

**3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 24 E 97  
COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L.  
241/90 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.L.  
104/2020 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE  
DECISIONE DEL CONSIGLIO ECOFIN DEL 13 LUGLIO 2021**

**Avv. Alessandro Barbieri**

**– VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE P.N.R.R. –  
ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI  
IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. –  
INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE.**

*Ferma la fondatezza delle censure che precedono, ai fini della declaratoria di illegittimità dell'impugnata esclusione si impugnano in via incidentale le clausole dell'Avviso pubblico prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021 nella parte in cui consentono eventualmente di escludere dalla procedura gli interventi posti a servizio di edifici scolastici esistenti e regolarmente censiti nello SNAES al momento della presentazione della domanda ma oggetto di attività di ristrutturazione edilizia.*

*Invero, come ampiamente argomentato supra, l'avvio dei lavori di ristrutturazione edilizia non incide sull'esistenza dell'istituto scolastico, il quale rimane censito all'interno dello SNAES, con relativa attribuzione dei codici identificativi, di personale e di alunni, ed è chiaramente dotato di quella individualità e dei requisiti che permettono di qualificarlo come esistente.*

*Tale qualificazione giammai può venire meno per il sol fatto che l'immobile possa essere interessato da un intervento di demo-ricostruzione, annoverabile nel concetto di Ristrutturazione Edilizia e, più genericamente, nella categoria degli "Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente" funzionali ad evitare l'ulteriore consumo di suolo.*

*La ristrutturazione edilizia, così come disciplinata dal D.P.R. 380/2001, è infatti un intervento che non può prescindere dall'individualità*

Avv. Alessandro Barbieri

*dell'edificio esistente, tant'è che essa risulta essere l'unico intervento ammissibile in talune zone omogenee disciplinate dai P.U.C..*

*Nel caso di specie, il plesso Rodari soffre di una momentanea indisponibilità dei locali a causa degli interventi di ristrutturazione in corso, ma non può negarsi che la struttura educativa ed amministrativa prosegua ininterrottamente, peraltro sempre ancorata al codice meccanografico attribuito dallo SNAES.*

*Ed infatti, come prospettato anche nella nota del Comune del 12.11.2022, la scuola Rodari continua ad essere regolarmente censita nello SNAES e risulta al contempo "attiva", avendo la Dirigenza garantito la continuità di tutte le attività previste dal plesso scolastico allocando gli alunni ed il personale all'interno di una struttura modulare a pochi metri di distanza dal plesso, al fine di garantire un intervento unitario sull'edificio (e non diviso in lotti funzionali) e garantire la maggiore speditezza dei lavori di ristrutturazione.*

*Vero è che non può essere ammesso a finanziamento un intervento di realizzazione di palestre poste a corredo di edifici scolastici di nuova costruzione, siano essi in corso di realizzazione alla data di scadenza del bando ovvero a tale data conclusi ma non ancora attivi e funzionanti (dunque privi del codice SNAES, del personale dirigenziale, amministrativo e docente). Ciò in quanto, in assenza del censimento SNAES e del personale, l'istituzione scolastica non può ritenersi "attiva", né munita di locali funzionali all'esercizio dell'attività didattica, ergo è preclusa qualsivoglia attività di tal specie.*

Avv. Alessandro Barbieri

*Non è invece sostenibile una esclusione disposta nei confronti di un edificio oggetto di ristrutturazione, in quanto in tal caso la conclusione dei lavori non coincide con la esistenza successiva dell'edificio, né la determina, in quanto l'immobile è invece già esistente ed attivo (con attribuzione del codice SNAES e del personale) ma subisce un mero dislocamento momentaneo delle attività didattiche ed amministrative.*

*Ed infatti, come già rilevato, il concetto di esistenza va legato esclusivamente all'avvenuto censimento dell'edificio nello SNAES ed all'inizio dello svolgimento dell'attività didattica, circostanza quest'ultime certamente esistenti al momento della presentazione della domanda di ammissione da parte del Comune di Ischia. Dunque, contestando ancora una volta le argomentazioni del Ministero, l'esistenza dell'edificio e l'attività dell'istituzione scolastica non possono, nel caso di specie, essere valutate ex post, ma devono essere valutate ex ante l'avvio dei lavori di ristrutturazione.*

*Una diversa interpretazione condurrebbe alla paradossale ipotesi per cui, ove la Dirigenza Scolastica avesse preferito realizzare, una alla volta, le diverse tipologie di lavori e/o opere contemplabili piuttosto che un intervento unitario di ristrutturazione (con conseguente pregiudizio per la speditezza dell'intervento, armonia delle lavorazioni e per la sicurezza degli alunni e del personale), il problema dell'ammissibilità del progetto della palestra non si sarebbe verificato, in quanto non vi sarebbero stati dubbi sulla esistenza della scuola nel senso inteso dal Ministero.*

*Si insiste per l'accoglimento del ricorso.*

### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

[alessandro.barbieri@iurisconsulting.eu](mailto:alessandro.barbieri@iurisconsulting.eu) • [alessandro.barbieri@pec.iurisconsulting.eu](mailto:alessandro.barbieri@pec.iurisconsulting.eu)

Via Loggia dei Pisani, 13 / 80133 Napoli / t. +39 081 19568901 / f. +39 081 19568900  
P.zza S. Lorenzo in Lucina n. 4 (Via in Lucina n. 17) / 00186 Roma / t. +39 06 6878600

Avv. Alessandro Barbieri

*Si rivolge espressa richiesta all'Ill.mo Presidente ovvero ad un magistrato da lui delegato di pronunciare ordinanza presidenziale preordinata ad acquisire, ove ritenuto necessario, tutta la documentazione relativa all'istruttoria ed alla valutazione condotta dal Ministero dell'Istruzione con riferimento alla domanda di ammissione a finanziamento presentata dal Comune di Ischia di cui all'avviso prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021, così come integrata da tutte le attività svolte ai fini dell'emissione dell'ulteriore provvedimento del 19.12.2022 impugnato con il presente atto di motivi aggiunti.*

### **ISTANZA CAUTELARE**

*Le considerazioni che precedono fondano la prognosi favorevole del buon esito del ricorso.*

*Parimenti sussistente è il danno grave ed irreparabile atteso che l'esclusione del Comune dalla procedura preclude la possibilità di realizzare, attraverso i fondi del PNRR, l'impianto sportivo collegato all'istituto scolastico Rodari, frequentato da oltre 200 alunni minorenni, il cui benessere psicofisico è strettamente legato alla possibilità di praticare attività sportiva in ambito curriculare ed extracurriculare, al momento non garantita.*

*Fondi che, come ben noto, hanno breve scadenza e sono corrisposti sotto la condizione risolutiva di precise scadenze temporali (nel caso di specie indicate nell'avviso prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021).*

*In particolare, l'art. 6 dell'avviso rubricato "DIMENSIONE FINANZIARIA, DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO" prevede che "i lavori relativi alla tipologia d'intervento*



**Avv. Alessandro Barbieri**

*proposto devono essere aggiudicati entro 31 dicembre 2023 e terminati entro e non oltre 31 marzo 2026”.*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE  
DELLE MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE**

*Nell'ipotesi in cui si rendesse necessario procedere all'integrazione del contraddittorio giudiziale con riferimento al presente ricorso, in quanto eventualmente idoneo a produrre effetti su un numero di soggetti più esteso di quelli evocati in giudizio e risulti accertata l'obiettivo difficoltà di procedere alla notificazione per le vie ordinarie, si rivolge espressa istanza affinché il Comune di Ischia venga autorizzato alla notificazione del ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 52 c.p.a. e dell'art.151 c.p.c., come già avvenuto con il ricorso principale.*

**P.Q.M.**

*Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa adozione delle opportune misure cautelari, accogliere il ricorso principale ed i presenti motivi aggiunti ed annullare gli atti impugnati nei limiti dell'interesse manifestato.*

*Con vittoria di compensi e spese del presente Giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore.*

\*\*\* \*\*

*Ai soli fini fiscali, si dichiara che il valore della presente controversia è allo stato indeterminabile e sconta un contributo unificato pari ad € 650,00.*

*Roma, lì 16.02.2023*

*Avv. Alessandro Barbieri*

**Avv. Alessandro Barbieri**

\*\*\* \*\*

Il sottoscritto difensore del ricorrente Comune di Ischia, con il presente atto

**CHIEDE**

al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere, in ottemperanza all'Ordinanza n. 3924/2023 del T.A.R. Lazio – Sede di Roma, alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale delle predette indicazioni e degli atti di seguito allegati con decorrenza immediata e fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, e di rilasciare un attestato – da inviare alla PEC: [alessandro.barbieri@pec.iurisconsulting.eu](mailto:alessandro.barbieri@pec.iurisconsulting.eu) – nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, quale prova di avvenuta “notifica” ai potenziali controinteressati.

In particolare, si chiede al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere alla pubblicazione integrale, oltre del presente avviso, del ricorso per motivi aggiunti, dell'elenco dei controinteressati e dell'Ordinanza n. 3924/2023 del 09.03.2023 emessa dal T.A.R. Lazio – Roma, curando che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e l'Ordinanza n. 3924/2023 del 09.03.2023 emessa dal T.A.R. Lazio – Roma.

In calce a tale pubblicazione dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 3924/2023 del 09.03.2023 emessa dal T.A.R. Lazio – Roma (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

---

[alessandro.barbieri@iurisconsulting.eu](mailto:alessandro.barbieri@iurisconsulting.eu) • [alessandro.barbieri@pec.iurisconsulting.eu](mailto:alessandro.barbieri@pec.iurisconsulting.eu)

Via Loggia dei Pisani, 13 / 80133 Napoli / t. +39 081 19568901 / f. +39 081 19568900  
P.zza S. Lorenzo in Lucina n. 4 (Via in Lucina n. 17) / 00186 Roma / t. +39 06 6878600

---

**Avv. Alessandro Barbieri**

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Espressamente avvertendo che in ottemperanza all'Ordinanza n. 3924/2023 l'avviso e la documentazione allegata non dovranno essere rimossi dal sito dell'Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado del T.A.R. Lazio – Roma.

Il Ministero dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso per motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica", recante, in particolare, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Si allega al presente avviso:

- 1) Ordinanza n. 3924/2023 del 09.03.2023 emessa dal T.A.R. Lazio – Roma;
- 2) Ricorso per motivi aggiunti;
- 3) Graduatoria finale (contenente l'elenco dei controinteressati).

Napoli/Roma, 14.03.2023

Avv. Alessandro Barbieri